Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura per quanto riguarda il cromo

COM(88) 624 def.

(Presentata dalla Commissione il 18 novembre 1988)

(88/C 307/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 86/278/CEE del Consiglio [1] stabilisce valori limite per taluni metalli pesanti nel suolo coltivato, fissando valori limite di concentrazione di questi metalli nei fanghi utilizzati e fissando valori limite applicabili alle quantità annue di metalli pesanti che possono essere apportate al suolo sulla base di una media di 10 anni; che l'allegato I della direttiva prevede l'adozione di valori limite per il cadmio, il rame, il nickel, il piombo, lo zinco, il mercurio e il cromo;

considerando che secondo l'allegato I della direttiva 86/278/CEE i valori limite per il cromo non sono stati stabiliti a causa dell'insufficienza dei dati scientifici, e che è stato convenuto che dovevano essere adottati dal Consiglio, in una fase successiva, su proposta della Commissione;

considerando che i recenti sviluppi della ricerca e della prassi nell'utilizzazione dei fanghi in agricoltura hanno migliorato le conoscenze scientifiche sull'effetto del cromo sul suolo e sui vegetali coltivati; che questi nuovi dati permettono ora di stabilire con sicurezza i valori limite per il cromo, prendendo in considerazione un livello di protezione elevato per quanto riguarda questi valori limite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 86/278/CEE è modificato come segue:

1. All'allegato IA,
   - all'ultima linea, seconda colonna della tabella, il trattino è sostituito dai termini «da 100 a 200»;
   - la nota [3] in calce della tabella è soppressa.
2. All'allegato IB,
   - all'ultima linea, seconda colonna della tabella, il trattino è sostituito dai termini «da 1 000 a 1 750»;
   - la nota [1] in calce della tabella è soppressa.
3. All'allegato IC,
   - all'ultima linea, seconda colonna della tabella, il trattino è sostituito dal numero «4,5»;
   - la nota [2] in calce della tabella è soppressa.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

[1] GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 6.